ASSOSEMENTI TI RICORDA CHE:

SEME AZIENDALE E SELEZIONE MOBILE

PREMESSA

- Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 3 agosto 2018 l'Italia si è dotata di una specifica regolamentazione che disciplina l'attività di **selezione e pulizia di granella presso il domicilio dell'agricoltore**, al solo scopo di consentirgli di poterla reimpiegare nella propria azienda.
- **Il Decreto è pienamente operativo dal 16 settembre 2018**

ATTIVITÀ ILLEGALI

La legge sementiera (l.n. 1096/71) prescrive che per la quasi totalità delle specie agrarie possano essere poste in commercio solo sementi "ufficialmente certificate", pertanto:

- cedere o scambiare, a titolo anche gratuito, granella della propria azienda "uso seme" è una pratica non ammessa.
- il commercio di granella "uso seme" già selezionata e disponibile presso rivenditori, contoterzisti, centri di stoccaggio, commercianti di granella o anche società sementiere, costituisce una illegalità.

Laddove si verifichino irregolarità di tipo fiscale la segnalazione viene trasferita alla Guardia di Finanza.

COSA PREVEDE IL DM 3 AGOSTO 2018

Il Decreto stabilisce anzitutto l'obbligo per chi effettua la selezione della granella presso le aziende agricole, i selezionatori mobili, di ottenere dal Servizio fitosanitario della regione di competenza una specifica autorizzazione.

Il Decreto impone ai selezionatori mobili di comunicare al Servizio fitosanitario regionale che ha rilasciato l'autorizzazione e a quello competente per territorio ove viene effettuata la prestazione, nonché ai competenti uffici territoriali dell'Ispettorato Repressioni Frodi (ICQRF), almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni attività presso l'azienda agricola, le seguenti informazioni:

- le generalità dell'azienda agricola dove sarà effettuata la prestazione, l'ubicazione degli appezzamenti e la data di presenza in azienda;
- la specie, la varietà e i quantitativi di granella che si intendono sottoporre a selezione;
- le superfici aziendali oggetto di reimpiego della granella, dichiarate dall'azienda agricola che dovranno essere congrue con i quantitativi di granella lavorata;
- eventuali trattamenti fitosanitari effettuati alla granella.

Inoltre, i selezionatori mobili devono tenere un registro cronologico delle lavorazioni effettuate che le Autorità preposte possono controllare a prescindere del momento in cui si realizzano le lavorazioni presso le aziende agricole.

Via dell'Industria 33 | 40138 Bologna | tel: +39 051 533 831 | www.sementi.it

ASSOSEMENTI
Associazione Italiana Sementi

SICASOV SOTTOLINEA CHE:

SEME AZIENDALE E SELEZIONE MOBILE

- In caso di reimpiego di granella derivante da una varietà protetta con titolo di privativa vegetale ai sensi del Regolamento (CE) N. 2100/94, l'agricoltore è tenuto a riconoscere al detentore del titolo una "equa remunerazione".
  In mancanza, si applicano le previsioni dell'art. 94 del Regolamento (CE) N. 2100/94 che prevedono il risarcimento dei danni procurati al titolare della varietà protetta.
- Le informazioni rilasciate ai sensi del DM 3 agosto 2018 fungeranno da base per il calcolo della "equa remunerazione".
- L'agricoltore che decidesse di fare selezionare la propria granella mediante un selezionatore mobile autorizzato, dovrà assicurare l'identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale trattamento e, ove ne ricorrano le condizioni, riconoscere l'equa remunerazione, sulla varietà impiegata, al titolare della privativa o a un suo rappresentante.
- Qualora la varietà sia invece protetta con un titolo di tutela nazionale (in Italia il D. Lgs. 10.02.2005 n. 30) il reimpiego è sempre da considerarsi non autorizzato salvo consenso preventivo scritto da parte del costitutore o suo rappresentante e dietro riconoscimento del diritto del costitutore.
- Il reimpiego aziendale, ai fini della semina, di granella di soia di varietà protette, non è consentito dalla legge.
- **In caso di dichiarazione mendace rese al selezionatore mobile, l'agricoltore è personalmente responsabile e legalmente perseguibile.**

L'ICQRF è l'ente preposto a effettuare i controlli previsti e a trasmettere alla Magistratura e alla Guardia di Finanza eventuali illegalità riscontrate.

sicasov
Proteggere il vostro spirito creativo

7, Rue Coq-Héron | 75001 Paris | tel: +33 144 768 820 | www.sicasov.com